

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2944 DEL 21/12/2017

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, EX ART. 30, COMMA 11, DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI LICENZA EX ART. 68 E/O 80 DEL T.U.L.P.S. PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO L'EX MATTATOIO SITO IN VIA CANOSA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n°210 del 07/12/2017 è stato approvato il Programma della 8^a Edizione del Festival di Musica Classica FARINELLI;
- che il suddetto evento sarà realizzato nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 Dicembre 2017, presso l'ex Mattatoio, locale di proprietà comunale sito in Via Canosa.

CONSIDERATO che:

- le attività di trattenimento e spettacolo in forma temporanea presso luoghi pubblici, o esposti al pubblico, sono riconducibili all'art. 68 del R.D. 773/1931, meglio noto come T.U.L.P.S.;
- per la realizzazione di suddetti eventi si rende necessario utilizzare strutture ed attrezzature mobili che siano correttamente predisposte e presidiate per garantire l'incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo e di chi vi assiste;
- l'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: *"L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*;
- siffatta norma, tuttora attuale, benchè modificata ed integrata con le successive disposizioni speciali sopravvenute in materia, subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, volta ad attestare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti;
- l'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli, sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo;

EVIDENZIATO che:

ai sensi dell'art.141, comma 2 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico n°773 del 18 giugno 1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto n°635 del 6 Maggio 1940, così come modificato dal D.P.R. 311/01, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore a n°200 persone, il parere su progetto della Commissione tecnica di vigilanza è sostituibile da una relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato, iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il [Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996](#) (G.U. n°214 del 12 Settembre 1996);

RILEVATO, pertanto, che:

- occorre provvedere al posizionamento di sedie, per una disponibilità inferiore a n°200 posti, nonché il sistema audio e luci;
- in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario l'ausilio di un professionista tecnico specializzato;
- in virtù dell'art.31 del D. Lgs n°50/2016 e s.m.i., prima di attribuire gli incarichi di supporto al RUP, a soggetti esterni all'Amministrazione, occorre accertare la carenza in organico di specifica professionalità, nonché l'impossibilità oggettiva di utilizzare, per detto incarico, risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione del Comune di Andria;
- con nota prot. n°0102825 del 04/12/2017, il R.U.P. Dott.ssa Rosalba Vario, Dirigente del Settore Sviluppo - Interesse Culturale - Sportivo - Promozione Turistica e Marketing Territoriale, provvedeva ad avviare apposita ricognizione interna, volta all'individuazione di soggetti interni all'Amministrazione, dotati di specifica professionalità, in grado di supportare il R.U.P. nella redazione della documentazione tecnica necessaria, finalizzata alla richiesta di licenza, ex art.68 e/o art.80 del T.U.L.P.S., per lo svolgimento di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo.
- la predetta ricognizione interna non ha sortito alcun effetto, non essendo pervenuto alcun riscontro;

EVIDENZIATO che:

- con risoluzione n°03605 del 27 Settembre 2002, il Ministero dell'Interno ha precisato che:
 - per **capienza complessiva pari o inferiore a n°200 persone** deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati;
 - per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a n°200 persone la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi;
- ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. (RD635/1940), così come modificato dal D.P.R. 311/01, l'agibilità non è necessaria in caso di ripetività di un pubblico spettacolo che si svolga utilizzando le stesse strutture ed attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità, rilasciata da non oltre due anni, essendo necessario, in tali casi, una certificazione di tecnico abilitato per le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati;

RILEVATO, altresì, che:

- ricorrono i presupposti della ripetitività della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, essendosi svolte presso il medesimo ex Mattatoio manifestazioni temporanee con analoghe modalità ed attrezzature;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n°0104865 del 12/12/2017, l'ing. Giuseppe Alicino, residente in V.le Friuli n°1, manifestava la propria disponibilità ad espletare il Servizio di "redazione della documentazione tecnica", necessaria e finalizzata alla richiesta di licenza ex art. 68 e/o 80 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, evidenziando il ricorrere dei presupposti per confermare le prescrizioni del Progetto approvato in precedenza, per un compenso pari ad **€.500,00**, oltre IVA al 22% e CNPAIA al 4%;
- l'Ing. Giuseppe Alicino è iscritto all'Ordine degli Ingegneri della BAT - Matricola n°A-879

ed, altresì, annoverato nell'elenco, di aggiornamento biennale, dei Professionisti qualificati per affidamenti di Servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a €.100.000,00, approvato dal Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio, giusta Determinazione n°1362 del 16/06/2016;

EVIDENZIATO che l'ANAC, con Delibera n°973 del 14 Settembre 2016, ha approvato le Linee Guida n°1 di attuazione del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" che, nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 8 ed art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n°50 del 18 Aprile 2016, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, consentono di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

EVIDENZIATO altresì che, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n°296 del 27 Dicembre 2006, così come modificato dal comma 502 della Legge n°208/2015, in relazione al Servizio di cui all'oggetto, non ricorrono i presupposti per l'utilizzo del M.E.P.A., trattandosi di prestazione affidata per un corrispettivo inferiore alla soglia di €.1.000,00;

VALUTATO positivamente e congruo, anche in relazione alle tariffe approvate con D. M. 17/06/2016, il corrispettivo richiesto dal professionista Ing. Giuseppe Alicino, al quale pertanto si affida il Servizio di che trattasi, per l'importo di €.634,40, comprensivo di IVA al 22% e CNPAIA al 4%;

VERIFICATO il possesso da parte del professionista dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva, afferente l'Ing. Giuseppe Alicino, emesso dalla INARCASSA di Roma in data 6/12/2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'**art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 50/2016**, il Contratto è stipulato in modalità elettronica secondo le normative vigenti, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore ad €.40.000,00, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e strumenti analoghi;

VISTA la Determinazione n°4 del 07.07.2011, successivamente aggiornata con Deliberazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°556 del 31/5/2017, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010*";

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara, relativo all'affidamento del Servizio in oggetto è: **CIGZ66212C261**;

CONSIDERATO, altresì, che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. ed art.1 co.9, lett.e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 del Piano triennale anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n°190 del 6 Novembre 2012 e del Decreto Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n°124 del 7 Agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";

LETTO:

- il D. Lgs. n°267/2000,
- il D. Lgs. n°50/2016 "Nuovo Codice degli appalti",
- il D. P. R. n°207 del 05/10/2007 "Regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/2006",
- il D. Lgs. n°81/2008,

- il D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) **CHE** tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto;
- 2) **DI AFFIDARE**, all'Ing. **Giuseppe Alicino, residente in V.le Friuli N°1, - P.IVA:06732880726**, l'incarico di supporto al R.U.P per il Servizio di redazione della documentazione tecnica necessaria, finalizzata alla richiesta di licenza ex art. 68 e/o art.80 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento di manifestazione temporanea di pubblico spettacolo, per l'importo pari ad €.634,40, comprensivo di IVA al 22% e CNPAIA al 4%- **CIG:Z0A1F7AD33**;
- 3) **DI IMPEGNARE**, per l'effetto, la somma di €.634,40, con imputazione al **cap. 441900** del Bilancio 2017;
- 4) **DI LIQUIDARE** con successivo atto dirigenziale la predetta somma per l'affidamento dell'incarico in precedenza dettagliato;
- 5) **DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art.6 bis della L. n°241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett.e) della L. n°190/2012, la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente Provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento ai sensi della normativa vigente nell'apposita sezione di II livello della sezione "Amministrazione Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2944 DEL 21/12/2017

OGGETTO: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP, EX ART. 30, COMMA 11, DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA FINALIZZATA ALLA RICHIESTA DI LICENZA EX ART. 68 E/O 80 DEL T.U.L.P.S. PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO L'EX MATTATOIO SITO IN VIA CANOSA.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale
vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
